

Articolo 1

Costituzione e sede

- 1 - Le Camere di Commercio della Regione Toscana sono associate, ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, nell'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Toscana, la cui denominazione abbreviata è "Unioncamere Toscana".
- 2 - L'associazione è dotata di personalità giuridica, ai sensi della normativa vigente.
- 3 - L'Unioncamere Toscana ha sede in Firenze, all'indirizzo indicato nel sito web istituzionale.

Articolo 2

Durata e carattere dell'Associazione

- 1 - La durata dell'Associazione è illimitata.
- 2 - L'Associazione non ha scopo di lucro. E' fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 3

Il Sistema camerale

- 1 - L'Unioncamere Toscana, insieme alle altre Unioni regionali, all'Unioncamere italiana, alle Camere di Commercio italiane ed ai loro organismi strumentali costituiscono il Sistema camerale italiano.
- Fanno parte altresì del Sistema camerale italiano le Camere di Commercio italiane all'estero ed estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato.

Articolo 4

Compiti e funzioni

- 1 - In linea con le finalità istituzionali delle Camere di Commercio e nel rispetto della loro autonomia, l'Unioncamere Toscana cura e rappresenta gli interessi e persegue gli obiettivi comuni del Sistema camerale in ambito regionale, promuove l'esercizio associato di funzioni, servizi e competenze camerali e assicura il coordinamento dei rapporti con la Regione e le associazioni regionali degli enti locali.
- In particolare:
- a) svolge, nell'ambito del Sistema camerale, funzioni di supporto e promozione degli interessi generali del sistema economico e promuove iniziative per favorire lo sviluppo dell'economia regionale, la sua internazionalizzazione e la competitività del sistema delle imprese e dei territori.
 - b) svolge funzioni di osservatorio e di monitoraggio dell'economia regionale e predispone il rapporto annuale sull'attività delle Camere di Commercio da presentare alla Regione.
 - c) svolge attività di coordinamento a favore delle Camere associate, imposta le politiche del Sistema camerale regionale e individua le strategie, anche su base pluriennale, e le linee per lo sviluppo degli obiettivi comuni delle Camere di Commercio della Regione Toscana e per la qualificazione delle attività camerali di interesse comune.
 - d) promuove proposte di legge regionali e ricerca il coordinamento con l'Unioncamere Italiana per la predisposizione di progetti di legge nazionali, nell'interesse del sistema economico regionale.



- e) promuove, coordina e realizza l'esercizio, in forma associata, di attività e servizi di competenza camerale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, ss.mm.ii. al fine di assicurarne una gestione più efficace, di perseguire l'efficienza e di garantire servizi omogenei sul territorio.
- f) promuove e coordina, in collaborazione con l'Unioncamere Italiana, l'utilizzo da parte della rete camerale della Toscana, dei programmi e dei fondi comunitari, operando come referente e titolare degli interventi e ricercando la collaborazione con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese, dei professionisti, dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti.
- g) può svolgere attività informative, formative, editoriali, promozionali e di gestione di servizi comuni rivolte alle Camere di Commercio e ad altri enti pubblici e privati e può compiere tutte le operazioni a carattere immobiliare, mobiliare e finanziario necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.
- h) può svolgere attività dirette in favore delle categorie economiche interessate sulla base della normativa vigente.

2 - Per il raggiungimento di tali finalità, l'Unioncamere Toscana promuove e partecipa, sulla base delle normative vigenti, ad accordi di programma, stipula protocolli di intesa e convenzioni, promuove la costituzione e partecipa ad enti, istituzioni, organismi, consorzi e società che operino nell'ambito degli scopi istituzionali delle Camere di Commercio o, più in generale, si propongano finalità e attuino iniziative di sviluppo economico e sociale.

Articolo 5

Rapporti con la Regione e gli Enti locali

- 1 - Ai fini di una più efficace capacità di intervento a sostegno della promozione e della crescita del sistema economico regionale, l'Unioncamere Toscana promuove specifici strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione Toscana per individuare linee di azione e coordinamento delle reciproche iniziative e definire la propria partecipazione al processo di programmazione regionale e alla sua realizzazione.
- 2 - I rapporti di collaborazione con la Regione Toscana saranno definiti tramite accordi quadro, protocolli di intesa e convenzioni stipulati dall'Unioncamere Toscana in rappresentanza delle Camere di Commercio e potranno anche prevedere attribuzioni di funzioni e deleghe esercitabili direttamente o attraverso strumenti specifici.
- 3 - Secondo quanto disposto dall'articolo 2 comma 9 e dall'articolo 6 comma 5 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, ss.mm.ii., l'Unioncamere Toscana può formulare pareri e proposte alla Regione sulle questioni di interesse del sistema regionale delle imprese.
- 4 - L'Unioncamere Toscana promuove strumenti di coordinamento tra il Sistema camerale e le associazioni regionali degli Enti locali, al fine di rendere più efficaci le collaborazioni con la Regione e di promuovere la competitività delle imprese e lo sviluppo dell'economia e del territorio regionale.

Articolo 6

Rapporti con le Autonomie funzionali

- 1- L'Unioncamere Toscana promuove le collaborazioni con le altre Autonomie funzionali di natura pubblica o privata, anche attraverso la predisposizione di specifici accordi o altri strumenti che favoriscano il perseguimento degli obiettivi e lo svolgimento delle competenze assegnate al Sistema camerale dalla normativa statale e regionale



Articolo 7

Gli Organi

1- Sono organi dell'Unioncamere Toscana

- a) il Consiglio
- b) la Giunta
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti
- e) il Comitato dei Segretari Generali

Articolo 8

Il Consiglio

1- Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo dell'Unioncamere Toscana.

2- Esso è composto:

- dai Presidenti delle Camere di Commercio della Toscana;
- da 4 (quattro) membri per ogni Camera di Commercio associata, in rappresentanza di diversi settori, scelti nell'ambito dei rispettivi Consigli e designati dalle Giunte.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unioncamere Toscana o, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

3- Alle adunanze sono invitati a partecipare i Segretari Generali delle Camere associate.

4- Esso si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione delle linee programmatiche di attività, del bilancio preventivo per l'anno successivo, accompagnato da una relazione previsionale, e del bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione della Giunta sull'attività svolta, nonché per la definizione degli obiettivi comuni di cui all'articolo 4 comma 1.

5- Si riunisce inoltre ogni qual volta la Giunta lo ritenga necessario, oppure quando almeno un decimo dei componenti presenti al Presidente richiama motivata.

6- I singoli componenti decadono automaticamente se vengono meno i requisiti della loro nomina. I componenti sono rinominabili.

7- Le adunanze sono tenute di norma presso la sede dell'Unioncamere Toscana.

8- Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche tramite audio o videoconferenza, collegamento telefonico/videotelefonico o altra modalità telematica e/o elettronica, a condizione che:

- il Presidente possa identificare ed accertare la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito ai partecipanti di seguire e di intervenire alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- sia consentita la corretta verbalizzazione.

Articolo 9

Le competenze del Consiglio

1 - Il Consiglio:

- a) definisce su base triennale le strategie, le linee di sviluppo e gli obiettivi comuni del Sistema camerale regionale, determinando gli indirizzi generali dell'azione dell'Unioncamere Toscana;



- b) elegge, tra i Presidenti delle Camere associate, il Presidente dell'Unioncamere Toscana;
- c) approva la Relazione di mantenimento ed i suoi aggiornamenti, ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1993 n. 580.
- d) approva entro il 31 dicembre di ogni anno le linee programmatiche di attività ed il bilancio preventivo per l'anno successivo, accompagnato da una relazione previsionale, determinando la misura dell'aliquota annuale di contribuzione delle Camere di Commercio;
- e) approva i provvedimenti di variazione al bilancio;
- f) discute ed approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione della Giunta sull'attività svolta;
- g) nomina i Revisori dei Conti, recependo le designazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Regione Toscana;
- h) delibera lo statuto e le relative modifiche;
- i) determina l'entità degli emolumenti al Presidente ed ai componenti degli Organi, nel rispetto delle norme vigenti;
- j) adotta il regolamento per la disciplina del proprio funzionamento;
- k) decide la messa in liquidazione nominando i liquidatori e determinandone i poteri.

Articolo 10

Modalità di funzionamento del Consiglio

- 1 - Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata od altro mezzo idoneo ad assicurare la ricezione, da inviarsi al domicilio di ciascun componente.
- 2 - Nella lettera di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno; eventuali integrazioni sono possibili purché comunicate almeno 3 giorni prima della riunione.
- 3 - Le adunanze del Consiglio in prima convocazione sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti e siano rappresentate almeno la metà delle Camere di Commercio associate.
- 4 - In seconda convocazione, da effettuarsi a distanza di almeno 24 ore, l'adunanza è valida quando siano presenti almeno 1/3 dei componenti e siano rappresentate almeno 1/3 delle Camere di Commercio associate.
- 5 - Le deliberazioni del Consiglio sono prese con voto palese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Si procede con votazione segreta in caso di elezione del Presidente.
- 6 - Per l'elezione del Presidente occorre la presenza di almeno 2/3 dei componenti. Il Presidente è eletto nella prima votazione con la maggioranza assoluta dei componenti. Nella seconda votazione, da tenersi in una seduta successiva, è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procede, nella stessa riunione, a ballottaggio.
- 7 - Per l'approvazione dello statuto e delle relative modifiche occorrono:
 - a) la presenza di almeno 3/4 dei componenti;
 - b) che siano rappresentate almeno 2/3 delle Camere di Commercio associate;
 - c) il voto favorevole dei 2/3 dei componenti.
- 8 - Ogni consigliere può farsi rappresentare da altro componente l'organo mediante delega scritta. La delega può essere conferita solo per singole adunanze, con effetto anche per le successive convocazioni. Uno stesso delegato può avere un numero massimo di quattro deleghe.

Articolo 11

La Giunta

- 1 - La Giunta è l'organo amministrativo ed è costituita dai Presidenti delle Camere di Commercio associate.
- 2 - I componenti decadono automaticamente se vengono meno i requisiti della loro nomina.
- 3 - I Presidenti delle Camere di Commercio associate possono essere sostituiti, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente della propria Camera.
- 4 - Alle sedute della Giunta partecipano con funzioni consultive i Segretari Generali delle Camere di Commercio.
- 5 - In caso di trattazione di argomenti di particolare specificità potranno essere invitati a partecipare alle riunioni rappresentanti di istituzioni ed esperti.

Articolo 12

Le competenze della Giunta

1 - Spetta alla Giunta:

- a) nominare il Vice Presidente dell'Unioncamere Toscana, scegliendolo tra i propri componenti;
- b) predisporre su base triennale le strategie, le linee di sviluppo e gli obiettivi comuni del Sistema camerale regionale, determinando gli indirizzi generali dell'azione dell'Unioncamere Toscana, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- c) predisporre gli schemi relativi alle linee programmatiche di attività, al bilancio preventivo per l'anno successivo, accompagnato da una relazione previsionale, ed al bilancio consuntivo accompagnato dalla relazione della Giunta sull'andamento della gestione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- d) adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione dei programmi di attività dell'Unioncamere Toscana;
- e) nominare il Segretario Generale su proposta del Presidente dell'Unioncamere Toscana;
- f) nominare i rappresentanti dell'Unioncamere Toscana negli enti partecipati ed in tutti gli organismi ove venga richiesta la rappresentanza dell'Unioncamere Toscana;
- g) istituire Commissioni di studio, Gruppi di Lavoro e Comitati, determinandone le modalità di funzionamento, oltre gli eventuali compensi;
- h) adottare i regolamenti per la divisione dei compiti tra indirizzo e gestione, per il personale, per la contabilità e per il funzionamento dell'Unioncamere Toscana;
- i) determinare il contingente numerico del personale;
- l) deliberare su partecipazioni ad enti e società, sulla stipula di convenzioni a carattere istituzionale, protocolli di intesa e accordi di programma, nei limiti delle disponibilità di bilancio;
- m) deliberare in via d'urgenza i provvedimenti di variazione del bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio nella prima riunione utile;
- n) adottare il regolamento per la disciplina del proprio funzionamento.

2 - La Giunta delibera, altresì, su quanto non espressamente attribuito alla competenza di altri organi nell'ambito delle finalità statutarie.

Articolo 13



Modalità di funzionamento della Giunta

- 1 - La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente, che ne predispone l'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata, posta elettronica, telefax od altro mezzo idoneo.
 - 2 - In caso di particolare urgenza tale termine è ridotto a 3 giorni.
 - 3 - Nella lettera di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno.
 - 4 - Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
 - 5 - La Giunta delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
 - 6 - Le riunioni della Giunta possono svolgersi anche tramite audio o videoconferenza, collegamento telefonico/videotelefonico od altra modalità telematica e/o elettronica, a condizione che il Presidente possa identificare ed accertare la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; sia consentito ai partecipanti di seguire e di intervenire alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; sia consentita la corretta verbalizzazione.
- L'adunanza si considera tenuta nel luogo, da indicare nella convocazione, in cui si trova il Presidente ed il segretario verbalizzante.

Articolo 14

Il Presidente

- 1 - Il Presidente è il legale rappresentante, ha la rappresentanza politica ed istituzionale dell'ente e dura in carica tre anni, salvo che cessi dalla carica di Presidente della Camera; nel qual caso decade anche dalla carica nell'Unioncamere Toscana.
- 2 - Il suo mandato è rinnovabile per due volte.
- 3.- Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta; in caso di urgenza esercita le competenze della Giunta, salvo ratifica da parte della stessa nella prima riunione successiva.
- 4 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di assenza dello stesso.
- 5 - In caso di cessazione del Presidente, il Vice Presidente convoca entro tre mesi il Consiglio per la nomina di un nuovo Presidente.

Articolo 15

Il Collegio dei Revisori dei Conti

- 1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio e vigila sull'osservanza della Legge e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità, riferisce annualmente al Consiglio sul bilancio preventivo, sul bilancio consuntivo e sui risultati della gestione.
- 2 - È composto da tre membri effettivi e da due supplenti. I membri effettivi sono designati rispettivamente uno dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, che assume la funzione di Presidente, uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed uno dalla Regione. I supplenti sono designati uno dal Ministero delle imprese e del Made in Italy ed uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 3 - I membri effettivi ed i membri supplenti devono essere iscritti nel registro dei Revisori Contabili, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici.
- 4 - Il Collegio dura in carica un triennio ed è rieleggibile per un solo ulteriore mandato.

- 5 - In caso di cessazione dalla carica, i membri che subentrano durano in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.
- 6 - Al Collegio dei revisori dei conti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

Articolo 16

Il Comitato dei Segretari Generali

- 1 - Il Comitato dei Segretari Generali è organo di consulenza tecnica dell'Unioncamere Toscana; collabora con gli organi della stessa nell'espletamento delle funzioni di indirizzo e nell'attuazione dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 2 della legge 580/ 1993 e successive modifiche e integrazioni all'attività dell'Unioncamere Toscana. Stabilisce gli eventuali compiti che i Segretari Generali svolgeranno per conto dell'Unioncamere Toscana.
- 2 - Il Comitato è costituito dai Segretari Generali delle Camere di Commercio della Toscana e dal Segretario Generale dell'Unioncamere Toscana, che lo convoca sulla base di un ordine del giorno, ne coordina i lavori e ne redige un verbale.
- 3 - Al Comitato dei Segretari Generali può essere invitato il Presidente dell'Unioncamere Toscana e possono essere invitati a partecipare, di volta in volta, esperti e consulenti in relazione alla natura degli argomenti da trattare.
- 4 - Il Segretario Generale dell'Unioncamere Toscana allega il parere del Comitato, qualora richiesto, alle proposte di delibera all'ordine del giorno della Giunta e del Consiglio.
- 5 - Il Comitato può dotarsi di un regolamento per la disciplina del proprio funzionamento.

Articolo 17

Il Consiglio delle Associazioni Regionali di Categoria

- 1 - Il Consiglio delle Associazioni Regionali di categoria, è costituito dal Presidente dell'Unioncamere Toscana e dai Presidenti delle Associazioni Regionali di categoria più rappresentative operanti nelle attività imprenditoriali della regione. La rappresentatività è data dalla presenza in almeno un Consiglio di Camera di Commercio associata.
- 2 - Alle sedute dell'organismo sono invitati a partecipare i Direttori delle stesse Associazioni Regionali di categoria.
- 3 - Il Consiglio delle Associazioni Regionali di categoria rappresenta la sede di consultazione sugli strumenti generali che interessano tutti i settori economici.
- 4 - Il Consiglio esprime pareri e/o presenta proposte in materia di linee programmatiche di attività di bilancio preventivo e di bilancio Consuntivo.
- 5 - Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unioncamere Toscana.
- 6 - Il Consiglio si riunisce su iniziativa del Presidente e comunque almeno 2 volte all'anno.

Articolo 18

Il Segretario Generale

- 1 - Il Segretario Generale è nominato fra i Segretari Generali o tra i dirigenti delle Camere di Commercio associate oppure fra i dipendenti dell'Unioncamere Toscana.
- 2 - Il Segretario Generale dirige gli uffici dell'Unioncamere Toscana ed è il capo del personale, relativamente al quale assume le determinazioni necessarie. Adotta i provvedimenti concernenti le assunzioni, il trattamento economico, la carriera e la cessazione del rapporto di lavoro del

personale non dirigente ed assegna i premi di risultato e di produttività al personale, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal preventivo economico e dalle deliberazioni della Giunta. Assume il compito di coordinamento dell'attività della dirigenza.

3 - Determina gli assetti organizzativi dell'Ente, le procedure amministrative e gestisce l'attività ordinaria, con autonomo potere di spesa fissata dal Regolamento approvato dalla Giunta.

4 - Esplica le funzioni di Segretario del Consiglio e della Giunta, è garante della legittimità delle delibere ed è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni adottate, nonché del buon andamento di ogni iniziativa programmata e dell'efficienza dei servizi dell'Ente; a tal fine adotta, con proprie determinazioni, i provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Si coordina con i Segretari delle Camere per i compiti a questi affidati.

5 - La Giunta può nominare un Vicesegretario Generale.

Articolo 19

Ripartizione delle competenze politiche e amministrative

1 - Fermo restando per gli organi di governo la competenza dell'attività di programmazione, di indirizzo e di verifica dei risultati, alla dirigenza dell'Unioncamere Toscana compete la gestione operativa, amministrativa e finanziaria, compresa l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti che impegnano l'Ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2 - Per la definizione delle stesse la Giunta adotta apposito regolamento.

Articolo 20

Organismo indipendente di valutazione Controllo interno e valutazione

1 - L'Organismo indipendente di valutazione opera in materia di controllo strategico, di trasparenza, di controllo generale sulla qualità e sull'applicazione dei sistemi di valutazione delle performance, di pari opportunità in base alle norme di legge.

2 - L'Organismo indipendente di valutazione è nominato dalla Giunta ed è costituito da un organo monocratico o collegiale composto da tre componenti dotati dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Le funzioni dell'Organismo indipendente di valutazione possono essere svolte in forma associata, insieme ad una o più Camere di Commercio.

3 - L'Organismo indipendente di valutazione si avvale di idonee strutture all'interno dell'Ente, individuate dal Segretario Generale.

Articolo 21

Commissioni di studio e Comitati

1 - La Giunta può istituire, ai sensi dell'art. 12 comma 1, lettera g), Commissioni di studio e Comitati, ai quali può partecipare anche il personale dell'Ente. Tali Commissioni e Comitati possono fare indagini, approfondimenti e proposte, esprimere pareri, concorrere alla formulazione e provvedere alla gestione di iniziative, diffondere le proprie attività.

Articolo 22

Personale



- 1 - L'Unioncamere Toscana si avvale per il proprio funzionamento di apposito personale da assumere, previa idonea selezione, nei limiti di un contingente numerico fissato dalla Giunta in relazione alle esigenze operative dell'Ente.
- 2 - Il contingente numerico di cui all'articolo 12, comma 1, lettera i), deve essere compatibile con le disponibilità finanziarie, risultanti dai bilanci preventivi annuali.
- 3 - Il personale dell'Unioncamere Toscana può svolgere la propria attività, purché connessa a specifiche funzioni inerenti le competenze dell'Ente, anche presso le sedi delle Camere di Commercio associate.
- 4 - Ai fini di un più efficace coordinamento e funzionamento dei servizi camerali la Giunta, ai sensi dell'art. 12 comma 1, lettera g), può istituire i Gruppi di Lavoro formati da personale camerale, dell'Unioncamere Toscana ed eventualmente da esterni.

Articolo 23

Disposizioni sul finanziamento e contabilità

- 1 - Il finanziamento dell'Unioncamere Toscana è assicurato:
 - a) da un'aliquota dei proventi per contributi, trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti di segreteria risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio deliberato dagli organi delle Camere della regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 7 della legge 29 dicembre 1993 n. 580. L'aliquota dei proventi deve risultare congrua rispetto alle linee programmatiche di attività per l'anno di riferimento;
 - b) dai proventi e dai contributi per attività svolte per conto della Regione ed altri enti pubblici e privati;
 - c) da finanziamenti per programmi e progetti provenienti dall'Unione Europea, dalla Regione o da altri soggetti, pubblici o privati;
 - d) dai progetti finanziati dal fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, che perseguono anche le specifiche finalità di cui alla Legge 580/1993;
 - e) da finanziamenti e quote di contribuzione straordinari, a carico delle singole Camere di Commercio, destinati a specifici progetti, attività, purché connessa a specifiche funzioni inerenti le competenze all'articolo 18, comma 9 della legge 29 dicembre 1993 n. 580" servizi di interesse comune, anche non proporzionali alle entrate di cui al comma a);
 - f) da qualsiasi altro introito derivante dall'attività svolta e dalla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Unioncamere Toscana.
- 2 - La gestione dell'Unioncamere Toscana è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza.
- 3 - L'esercizio sociale corrisponde all'anno solare.

Art. 24

Bilancio consuntivo e preventivo

- 1 - L'Unioncamere Toscana redige annualmente le linee programmatiche di attività, il bilancio preventivo per l'anno successivo, accompagnato da una relazione previsionale ed un bilancio consuntivo, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa ed una relazione della Giunta sull'andamento della gestione. Gli schemi di bilancio preventivo e consuntivo devono risultare coerenti con le linee di indirizzo a livello nazionale.

2 - Il bilancio preventivo di cui all'articolo 12 comma 1, lettera c), costituisce negli importi complessivi il limite all'espese in termini di competenza economica e finanziaria ed è redatto in pareggio, anche mediante l'utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e/o dell'avanzo economico che si prevede prudenzialmente di conseguire alla fine dell'esercizio precedente a quello di riferimento del preventivo.

3 - Il bilancio consuntivo di cui all'articolo 12 comma 1, lettera c) è redatto secondo il principio della competenza economica.

Art. 25

Scioglimento

1 - Lo scioglimento è deliberato dal Consiglio in conformità alla normativa vigente in materia nel tempo.

2 - In caso di scioglimento le attività risultanti dalla liquidazione saranno ripartite fra le Camere di Commercio aderenti in proporzione alle quote versate nell'ultimo triennio, fatti salvi eventuali maggiori diritti a fronte di versamenti specifici effettuati nel periodo di operatività dell'Associazione.

Art. 26

Clausola compromissoria

1 - Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra gli associati e l'associazione, l'organo amministrativo, l'organo di liquidazione e di controllo, o fra detti organi o i membri di tali organi, fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività associativa e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudicherà ritualmente secondo diritto.

2 - L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente per il luogo ove Unioncamere Toscana ha la sua sede legale.

3 - Per qualunque controversia sorta in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove Unioncamere Toscana ha la propria sede legale.